

La temporanea inabilità al lavoro costringerebbe evidentemente l'Amministrazione finanziaria a tenere dietro a tutte le variazioni delle infermità, dalla quale la temporanea incapacità deriva ed a concedere l'esenzione per ogni evento che metta uno dei figli maggiorenni nella impossibilità di attendere al proprio lavoro per un più o meno limitato periodo di tempo, salvo a revocarla quando l'evento sia cessato, per tornare ancora a concederla al manifestarsi della prima malattia che venga a colpire lo stesso od un altro figlio, in una continua vicenda di concessioni e di revoche, le cui complicazioni ed i cui inconvenienti è facile immaginare.

Del resto, l'Amministrazione finanziaria è, nella applicazione della legge, tutt'altro che rigida. Essa si accontenta generalmente di un certificato del sanitario curante e non esercita, che rarissimamente, il suo diritto di sottoporre l'ammalato ad una visita di controllo.

E la larghezza dei criteri dell'Amministrazione, nei riguardi delle imposte ed esenzioni personali e famigliari, allorquando si tratta della capacità fisica od economica del contribuente, è provata dai criteri seguiti, per esempio, nell'applicazione della imposta sui celibi. L'Amministrazione aveva esteso l'esenzione ad una intera categoria di contribuenti affetti da infermità fisica e l'Associazione che li rappresenta ha, con alto senso di civismo rifiutato questa esenzione, affermando la volontà dei suoi iscritti a compiere il loro dovere tributario.

Del resto, la massima citata dall'onorevole camerata, a suffragio della sua tesi, non mi sembra si adatti alla questione in esame.

Si tratta di due figure di esenzione differenti. Nella imposta complementare è colpita la « capacità contributiva » delle famiglie con aliquote progressive e, nella legge, è tassativamente indicato che la famiglia è composta di tutte quelle persone che hanno diritto agli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile.

La Commissione centrale delle imposte dirette non ha fatto che affermare che il Codice civile non esclude dal diritto degli alimenti i figli maggiorenni che vivono separatamente dai genitori.

Nella concessione delle esenzioni tributarie alle famiglie numerose, si considera la famiglia dal punto di vista demografico e quindi estraendo dalla sua capacità contributiva, se non avuto riguardo al limite massimo dell'esenzione.

Per ciò, i criteri dell'esenzione sono della massima uniformità e generalità, in base all'accertamento delle condizioni famigliari oggettive.

Se nella imposta complementare, che colpisce con aliquote più elevate i redditi più alti, è, oltrechè tassativamente prescritto dalla legge, anche equo, che le condizioni — le quali si presentano generalmente nelle famiglie più agiate, come quella di figli maggiorenni a carico durante il periodo degli studi e di figlie nubili ugualmente a carico delle famiglie — producano una detrazione di reddito, non sarebbe giusto che, per delle esenzioni che considerano la famiglia solo dal punto di vista demografico, si adottassero delle interpretazioni che andrebbero massimamente a vantaggio delle famiglie più abbienti.

L'Amministrazione finanziaria non crede, quindi, di potere, a norma di legge, dare al concetto di incapacità al lavoro dei figli maggiorenni un'interpretazione più lata di quella finora data.

PRESIDENTE. L'onorevole Verdi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VERDI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, ma non posso dichiararmi soddisfatto. Io ho notato un certo movimento della stampa nel senso della mia interrogazione ed ho creduto di vedere un contrasto fra la dizione della legge, che ha una certa ampiezza, le norme regolamentari e, soprattutto, le istruzioni del Ministero delle finanze, le quali hanno ristretto ancor più il campo di applicazione della legge.

Io spero che le parole dell'onorevole sottosegretario non siano definitive. Io penso che egli abbia avuto, soprattutto, delle preoccupazioni di carattere finanziario per quelle che possono essere le ripercussioni fiscali di queste esenzioni, e oserei pensare che se alla mia interrogazione avesse risposto l'onorevole sottosegretario per l'interno, forse queste preoccupazioni sarebbero state minori. La ragione è questa. La legge parlava di inabilità dei maggiorenni per considerare il maggiorenne inabile a carico della famiglia, per modo che il beneficio non veniva a mancare anche quando i figli erano diventati maggiorenni. La legge diceva solamente questo. Sono state le norme regolamentari le quali hanno precisato che l'inabilità deve essere permanente; e la circolare del Ministero delle finanze è stata anche più precisa, perchè ha dichiarato che l'inabilità permanente deve essere fisica, materiale o psichica. E così mentre nelle prime dichiarazioni della stessa circolare si dice che la legge deve essere ap-